



COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

ORIGINALE

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 30-03-17

Oggetto: IUC (imposta unica comunale) -DETERMINAZIONE aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2017 e valore aree fabbricabili - CONFERMA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione Straordinaria.

Risultano all'appello nominale :

RUBIU ANTONELLO	P	Tosciri Maria Grazia	P
CINUS ESQUILINO	P	MONNI SIMONE	P
Corona Simone	P	Mannini Cesare Alessandro	P
Nieddu Michele	P	Garau Giovanni Antonio	P
CARTA FABRIZIO	A	Ferrelì Vincenzo	P
Puddu Francesco	P	Muggianu Alessia	A
SERRA GIOVANNI UGO	P		

Totale presenti n. 11 e Totale assenti n. 2.

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SIG. RUBIU ANTONELLO

Nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Viridis Agnese

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2017 E VALORE AREE FABBRICABILI - CONFERMA." proposta che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. **A**), per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la proposta è stata istruita dal Responsabile del Servizio Amministrativo ed è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Dlgs 267/2000 e che viene di seguito trascritta;

ESAMINATA la relazione illustrativa n. 02 del 07.03.2017 predisposta a cura del Responsabile del Procedimento e dell'Ufficio Finanziario, Istruttore Direttivo Contabile, Dott.ssa Annamaria Demurtas;

VISTO il D. Lgs n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ss.ii.mm.;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 714 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ss.mm.ii. è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, con decorrenza dal 01/01/2014, *basata su due presupposti impositivi:*

1. possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;

2. erogazione e fruizione di servizi comunali.

CHE la **IUC** (Imposta Unica Comunale) è composta da :

-**IMU** (imposta municipale propria) Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-**TASI** (Tributo servizio indivisibili) Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

-**TARI** ((tributo servizio rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESA CONTEZZA in particolare dei commi da 639 e 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013;

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ATTESO che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VERIFICATO che la suddetta norma ha, come elemento fondante, la necessità di non appesantire il carico fiscale dei contribuenti in considerazione dei continui aumenti intervenuti sull'imposizione - anche locale - in questi ultimi anni;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono rimaste quelle introdotte dalla legge di Bilancio 2016 (L. 208 del 28.12.2015), come di seguito specificate:

- **Riduzione IMU** per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie **catastali A/1, A/8 e A/9;**

- **Modifica** tassazione IMU dei terreni agricoli: a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; il comune di Lotzorai risulta indicato nell'elenco dei comuni sul cui territorio "*.....i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Se accanto all'indicazione del Comune non e' riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale...*", per cui rientra tra i comuni ESENTI;

- **Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato.** Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

CONSIDERATO CHE il Comune ha determinato con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC e stabilito, tra l'altro, il numero delle rate IMU pari a due "...scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre";

RITENUTO PERTANTO di dover **confermare anche per l'anno 2017** la medesima aliquota e detrazione per abitazione principale IMU deliberata per l'anno 2015, come segue:

- **ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO**

VISTI i diversi Decreti del Ministero dell'interno e/o disposizioni che prorogano il termine per l'adozione del bilancio di previsione, ultimo termine differito al 31.03.2017 con Decreto del Ministero dell'Interno;

ESAMINATI:

- il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 08 in data 08.09.2014 e sua modificazioni con atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 12 del 29.07.2015 e n. 05 del 29.04.2016;

-**la** delibera di Giunta Comunale n. 34 del 31.10.2012 avente ad oggetto: "Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU 2012.- E TRIENNIO 2012/2014";

-**la** delibera di Giunta Comunale n. 32 del 31.10.2012 avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.- Proposta al Consiglio Comunale."

-**la** delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.11.2012 di approvazione del Regolamento IMU;

RITENUTO di riconfermare per l'anno 2017 le detrazioni d'imposta IMU nell'importo di € 200,00;

RICHIAMATI gli art. dal n. 26 al n. 32 regolamento IUC inerenti l'IMU, articoli che qui si intendono integralmente trascritti così come integrati e/o modificati, e visto l'art. 35 dello stesso regolamento che dispone in merito alla riscossione del tributo;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ss.ii.mm.;

UDITO il Presidente illustrare brevemente la proposta in atti. Sottolineare che certamente si renderanno necessari accertamenti, che potranno portare ai controlli a campione. Con l'introduzione dell'IMU si è registrato un incremento di entrata. Si propone la conferma delle tariffe e dei valori in questione, non sussistendo motivi di incremento.

Non registrandosi richiesta di intervento, il Presidente pone ai voti a scrutinio palese, per alzata di mano, la proposta in atti, che dà il seguente esito: Presenti 11 - Astenuti 3 (Mannini, Garau, Ferreli) - Votanti 8 - A favore 8

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

DI NON DETERMINARE per l'anno 2017 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali;

DI DARE ATTO altresì che il comune di Lotzorai rientra, a decorrere dall'anno 2016, nell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per quanto riguarda l'IMU AGRICOLA;

DI RIMANDARE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

DI CONFERMARE le aliquote e le tariffe dell'IMU così come risultanti dagli atti di Giunta Comunale n. 32 e n. 34 del 31.10.2012;

DI DARE ATTO, quindi, del NON aumento anche per l'anno di imposta 2017 delle aliquote IMU e del valore delle aree fabbricabili;

DI DARE ATTO che per l'anno 2017 le misure delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) , disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, restano confermate come segue:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

DI DARE come qui trascritti gli art. dal n. 26 al n. 32 regolamento IUC inerenti l'IMU, e dello stesso regolamento così come integrati e/o modificati, l'art. 35 [(Riscossione del tributo (*Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011*))];

DI DISPORRE come di seguito indicato:

4. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, salvo diverse indicazioni da parte degli enti preposti. **Per l'anno 2017 la prima rata è confermata per il 16 giugno e la seconda per il 16 dicembre.**

DI DETERMINARE per l'anno 2017 le detrazioni d'imposta IMU nell'importo di € 200,00;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo nonché responsabile dell'Imposta Unica, gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO
SIG. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Viridis Agnese

La suesesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.org.it il giorno 12-04-2017 con pubblicazione n. 72 e trasmessa contestualmente ai capi gruppo consiliari.

Lotzorai, 12-04-2017

Responsabile del Servizio Amministrativo
Lisi Rita

Visti gli atti d'ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente esecutiva.

Responsabile del Servizio Amministrativo
Lisi Rita